REGOLAMENTO (CE) N. 1160/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1898/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/298/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ([2]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ([3]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ([4]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ([5]), in particolare l'articolo 3,

vista la decisione 2003/285/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ([6]), in particolare l'articolo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Le decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE hanno abrogato, rispettivamente, i regolamenti del Consiglio (CE) n. 2290/2000 ([7]), (CE) n. 2433/2000 ([8]), (CE) n. 2434/2000 ([9]), (CE) n. 2435/2000 ([10]), (CE) n. 2851/2000 ([11]) e (CE) n. 1408/2002 ([12]), regolamento, quest'ultimo, che aveva a sua volta abrogato il regolamento (CE) n. 1727/2000 ([13]).

(2) In seguito all'abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1727/2000, occorre eliminare i riferimenti fatti a questi atti nel regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione ([14]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/2002 ([15]).

(3) Per i periodi annuali che cominciano il 1° luglio, occorre anche adeguare il regolamento (CE) n. 1898/97 alle disposizioni relative ai prodotti a base di carni suine, previste nelle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1898/97.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

([1]) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.
([2]) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.
([3]) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.
([4]) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.
([5]) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.
([6]) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.
([7]) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.
([8]) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.
([9]) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.
([10]) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.
([11]) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.
([12]) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.
([13]) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.
([14]) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.
([15]) GU L 284 del 22.10.2002, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1898/97 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Le importazioni nella Comunità, dei prodotti di cui ai gruppi 1, 2, 3, 4, H1, 7, 8, 9, T1, T2, T3, S1, S2, B1, 15, 16 e 17 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime stabilito dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE, sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione;»

2) l'allegato I del regolamento (CE) n. 1898/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Le importazioni nella Comunità dei prodotti seguenti sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito

A. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4705	1	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati o altri	Esenzione	11 375	875	(2)
09.4706	2	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve di carni della specie suina domestica	Esenzione	1 170	90	(2)
09.4704	3	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia	Esenzione	1 300	100	(2)
09.4708	4	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	52 000	4 000	(2) (3)
09.4727	H1	1501 00 19	Grassi di maiale (compreso lo strutto), altri	Esenzione	3 170	290	

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
(3) Esclusi i filetti presentati da soli.

B. PRODOTTI ORIGINARI DELLA POLONIA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4806	7	1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di questi prodotti, eccettuato il codice NC 1601 00 10	Esenzione	20 800	1 600	(2)
		ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina:				
		1602 41	— prosciutti e loro pezzi				
		1602 42	— spalle e loro pezzi				
		1602 49	— altri, compresi i miscugli, ad eccezione del codice NC 1602 49 90				

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4820	8	0103 92 19	Animali vivi delle specie suine domestiche	Esenzione	1 750		(2)
09.4809	9	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	39 000	3 000	(2) (3)
		ex 0210	Carni di animali della specie suina:				(2)
		0210 11	— prosciutti, spalle ed i loro pezzi, non disossati				
		0210 12	— petti ed i loro pezzi				
		0210 19	— altri				

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
(3) Esclusi i filetti presentati da soli.

C. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA CECA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4625	T1	0103 91 10 0103 92 19	Animali vivi della specie suina domestica	20	1 500	0	
09.4626	T2	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	14 500	1 500	(2) (3)
		da 0210 11 a 0210 19	Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate				(2)
09.4629	T3	1601 00 1602 41 a 1602 49	Salsicce e prodotti simili Preparazioni e conserve di carni suine	Esenzione	4 370	690	(2)

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
(3) Esclusi i filetti presentati separatamente.

D. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4632	S1	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	3 000	300	(2) (3)
		da 0210 11 a 0210 19	Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate				(2)
09.4634	S2	1601 00 da 1602 41 a 1602 49	Salsicce e prodotti simili Preparazioni e conserve di carni suine	Esenzione	350	50	(2)

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
(3) Esclusi i filetti presentati separatamente.

E. PRODOTTI ORIGINARI DELLA BULGARIA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4671	B1	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	3 000	500	(2) (3)
		0210 11 0210 12 0210 19	Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate				
		1601 00	Salsicce e prodotti simili				
		1602 41 1602 42 1602 49	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina				

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
(3) Esclusi i filetti presentati separatamente.

F. PRODOTTI ORIGINARI DELLA ROMANIA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4751	15	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, esclusi quelli di fegato	20	1 125	0	
09.4752	16	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni della specie suina domestica	20	2 125	0	
09.4756	17	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	20	15 625	0	(2)

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2) Esclusi i filetti presentati separatamente.»